



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 66 del 26.07.2021
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL 'GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASTELCOVATI' E DEGLI ORGANISMI DA INCLUDERE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di luglio alle ore 20:57 IN VIDEOCONFERENZA, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio n.7 del 22.04.2020, in ottemperanza dell'art.73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente		
VALLI FABIANA	Presente		
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		

N. Presenti: 5

N. Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e, in particolare l'art. 11 bis, commi 1, 2 e 3 del medesimo secondo cui gli enti locali: *“1. [...] redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo IF”;*

VISTO l'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 94 del 29.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano identificati i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati” e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22.09.2020, avente ad oggetto: “Bilancio consolidato esercizio 2018 del gruppo amministrazione pubblica del comune di Castelcovati e della relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa. Ente non soggetto ad obbligo di approvazione”;
- la propria deliberazione n. 176 del 28.12.2020 con la quale venivano individuati i componenti del “Gruppo di amministrazione pubblica del comune di Castelcovati”, e l'area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2020 nella quale veniva fatto riferimento ai dati del rendiconto anno 2019;

CONSIDERATO:

- che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 agosto 2017 ha aggiornato il “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la definizione del “Gruppo amministrazione pubblica” e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso;
- che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e 11, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall'esercizio 2018;
- che ai sensi del punto 2 del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” la definizione del Gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di

controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

PRESO ATTO delle seguenti indicazioni contenute nel citato “*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*” allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011:

- gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). È riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo. È approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
- l’ente predispone due distinti elenchi:
 1. Elenco degli enti componenti il “Gruppo amministrazione pubblica”;
 2. Elenco degli enti componenti il “*Gruppo amministrazione pubblica*” oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell’ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali controllati (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall’ente locale dotati, oltre che di autonomia contabile e gestionale, anche di autonomia giuridica). Il controllo dell’Ente si manifesta in virtù dei seguenti, alternativi, presupposti:
 - a) possesso della maggioranza dei voti;
 - b) potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti gli organi decisionali
 - c) esercizio della maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali
 - d) obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
 - e) esercizio, da parte dell’ente, di un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie consentiti dalla legge, che incidano significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio imposizione di tariffe o previsione di agevolazioni ed esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante: l’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi;
- gli enti strumentali partecipati, intesi come aziende o gli enti, pubblici o privati nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società, sotto forma di società di capitali o i gruppi di tali società nei quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene la partecipazione. Tali società possono

essere controllate o partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Le società controllate sono le società nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il secondo elenco (Enti oggetto di consolidamento) è costruito partendo dal primo elenco con la possibilità di eliminare:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono in ogni caso considerate irrilevanti, salvo il caso dell'affidamento diretto, e pertanto non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;
- sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione);
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

- anche in caso di incidenza inferiore al 10 per cento, a partire dall'esercizio 2017 sono comunque considerati rilevanti i bilanci degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo, i bilanci delle società in house ed i bilanci degli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

- gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre essere classificati nelle tipologie previste dall'art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e corrispondenti alle missioni del bilancio;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare, al fine di recepire le nuove indicazioni contenute del Principio contabile applicato per il bilancio consolidato, l'individuazione degli organismi costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelvati e degli organismi da includere nell'area di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato 2020;

RITENUTO altresì di aggiornare la propria deliberazione n. 176 del 28.12.2020 inserendo i dati del rendiconto 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28 aprile 2021;

EFFETTUATA, sulla base dei criteri sopra illustrati, la ricognizione ai fini dell'identificazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelvati", con il seguente esito:

Organismi strumentali del Comune di Castelvati:

Nessuno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali controllati del Comune di Castelvati:

Nessuno ai sensi dell'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011

Enti strumentali partecipati del Comune di Castelvati:

Nessuno ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. 118/2011

Società controllate dal Comune di Castelvati:

Nessuno ai sensi dell'art. 11-quater del D.Lgs. 118/2011

Società partecipate dal Comune di Castelvati (ai sensi dell'art. 11-quinquies D.Lgs. 118/2011):

- COGEME S.p.A.
- ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l.
- SECOVAL s.r.l.

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento del Comune di Castelvati", la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2020, ed è risultata come qui di seguito esposto:

Parametri	Comune di Castelcovati	%	Soglia di irrilevanza economica
		Totale Attivo	22.911.417,62
Patrimonio Netto	17.388.145,98	3,00%	521.644,38
Ricavi caratteristici	3.898.036,05	3,00%	116.941,08

VERIFICATO, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione (fatto salvo il caso dell'affidamento diretto), così come previsti dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2020 sono esclusi dal perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:

- COGEME S.p.A. – Partecipazione inferiore all'1% (0,984%) e non affidataria diretta nel 2020 di servizi pubblici locali da parte del Comune;
- ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l. – Partecipazione inferiore all'1% (0,98%) e non affidataria diretta nel 2020 di servizi pubblici locali da parte del Comune;
- SECOVAL s.r.l. – Partecipazione inferiore all'1% (0,20%) – pur essendo società partecipata dal Comune di Castelcovati e a totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta nel 2020 di servizi pubblici locali da parte del comune.

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria-Tributaria;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Castelcovati", i seguenti organismi partecipati:

- COGEME S.p.A.
- ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l.
- SECOVAL s.r.l.

2. **DI DARE ATTO** che il Comune di Castelcovati non detiene organismi strumentali, enti strumentali controllati/partecipati;

3. **DI ESCLUDERE** dal "Perimetro di consolidamento del Comune di Castelcovati", i seguenti organismi partecipati:

- COGEME S.p.A. – Partecipazione inferiore all'1% (0,984%) e non affidataria diretta nel 2020 di servizi pubblici locali da parte del Comune;
- ACQUE OVEST BRESCIANO DUE s.r.l. – Partecipazione inferiore all'1% (0,98%) e non

affidataria diretta nel 2020 di servizi pubblici locali da parte del Comune;

- SECOVAL s.r.l. – Partecipazione inferiore all'1% (0,20%) – pur essendo società partecipata dal Comune di Castelvotati e a totale partecipazione pubblica, non è affidataria diretta nel 2020 di servizi pubblici locali da parte del comune.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza.

L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante WhatsApp è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Siciliano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . . . al . . . ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- viene comunicata con lettera in data . . . ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castelvoti, . . .



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Domenico Siciliano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Castelvoti . . .

Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Siciliano